

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Circolare regionale 1 settembre 2016 - n. 17

Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine «Regolazione» per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di allegato B alla l.r. 5/2010: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»

Alla luce delle modifiche apportate dal d.l. 24 giugno 2014, n.91 [convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116⁽¹⁾] alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06 e della successiva emanazione del d.m. 30 marzo 2015⁽²⁾, Regione Lombardia approvò la d.g.r. 14 luglio 2015, n. X/3826⁽³⁾ circa gli aggiornamenti degli allegati alla l.r. 5/2010 (Norme in materia di VIA) alla normativa statale di riferimento.

Con tale deliberazione la Giunta conferì specifico mandato alle strutture tecniche regionali per l'univoca definizione del termine «regolazione» della categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di Allegato B alla l.r. 5/2010, avendo a riferimento il diritto dell'unione Europea e la giurisprudenza prodotta a livello comunitario in materia.

Ciò in quanto nel testo originale (in lingua inglese) della direttiva 2011/92/UE tali tipologie di progetti risultano definiti come: «...canalization and flood-relief works», e che sulla base del documento della Commissione Europea «*Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the E.I.A. Directive*» in tale categoria progettuale sono ricomprese le opere per trattenerne le acque e prevenirne le alluvioni (letteralmente opere di soccorso per inondazioni).

In riferimento a quanto sopra, le Direzioni Generali regionali Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, rispettivamente competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e di interventi infrastrutturali sui corsi d'acqua, hanno condiviso le seguenti considerazioni circa l'ambito applicativo della categoria progettuale in argomento, quale utile riferimento per l'attività amministrativa dei responsabili regionali e delle altre amministrazioni interessate.

Assumendo come specifico riferimento la versione in lingua inglese della direttiva 2011/92/UE, si intende per «regolazione dei corsi d'acqua» di cui alla lettera 7.o) di Allegato B alla l.r. 5/2010, la realizzazione delle seguenti opere aventi lo scopo di mitigazione delle piene e di difesa dalle inondazioni:

- Vasche di laminazione,
- Scolmatori,
- Diversivi,
- Arginature, ad esclusione di limitati adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti,
- Interventi di svaso per i quali è necessario la predisposizione di un programma generale dei sedimenti,

Rimangono invece escluse dalla definizione in argomento le seguenti tipologie di opere:

- Rivestimenti e difese spondali,
- Soglie, traverse ed altre opere di stabilizzazione d'alveo,
- Ripristino della sezione originale di deflusso, anche mediante escavazioni per le quali non sia necessario predisporre un programma generale dei sedimenti,
- Manutenzione e adeguamento funzionale delle opere per il contenimento dei livelli di piena e degli alvei,
- Limitati adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti.

Si forniscono ulteriori specifiche al fine di un'adeguata applicazione della normativa di settore.

Considerata:

- la molteplicità delle fattispecie e delle casistiche progettuali inerenti le opere di regolazione dei corsi d'acqua, la necessità di valutare caso per caso la consistenza degli adeguamenti, anche in quota, di arginature esistenti,
- la necessità di identificare o meno alcuni interventi di stabilizzazione d'alveo e/o di rivestimento spondale alla stregua di interventi di **canalizzazione** [e quindi ricondotti alla categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di Allegato B alla l.r. 5/2010],

si rende necessario che durante l'iter tecnico-amministrativo di approvazione del progetto, l'autorità competente all'approvazione e/o autorizzazione del progetto giunga a specifiche determinazioni circa l'assoggettamento o meno a verifica di V.I.A.

del progetto in argomento, dandone atto nel provvedimento di approvazione.

Per consentire tali determinazioni il Proponente è tenuto a predisporre specifica documentazione tecnico-amministrativa recante le proprie valutazioni circa l'assoggettamento o meno a verifica di VIA.

Il dirigente della u.o.
valutazione e autorizzazioni ambientali
Dario Sciunnach

il dirigente della u.o.
difesa del suolo
Dario Fossati

[1] Conversione in legge - con modificazioni - del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia pubblica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

[2] Decreto 30 marzo 2015 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall'art. 15 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116.

[3] Aggiornamento degli allegati della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale» con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015.